



La spedizione transfrontaliera di rifiuti in Italia e in Europa: presente o futuro



NORMATIVA INTERNAZIONALE VIGENTE

- **CONVENZIONE DI BASILEA** sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento

↳ ratificata dall'Italia nel 1994

- **DECISIONE C(2001)107/FINAL** riguardante il controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti destinati al recupero

↳ entrata in vigore nel 2002





NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006, del 14 giugno 2006 SULLE “SPEDIZIONI DI RIFIUTI” (ex Reg. CEE 259/93)
- **REGOLAMENTO (CE) N. 1379/2007 del 26 novembre 2007** sulla modifica degli allegati IA e IB del Regolamento (CE) n.1013/2006
- **REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 del 15 luglio 2008** che integra l'allegato IC del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (MANUALE DELLE ISTRUZIONI)
- **REGOLAMENTO (UE) N. 255/2013 del 20 marzo del 2013** sulla modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati IC, VII e VIII del Regolamento (CE) n.1013/2006 rettificato (GUUE n. L 79 del 21 marzo 2013)
- **REGOLAMENTO (UE) N. 660/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (art. 50 - Piano Nazionale delle ispezioni)**
- **REGOLAMENTO (CE) N. 1418/2007 del 29 novembre 2007** sull'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III o IIIA del Reg.to 1013/2006 verso paesi non OCSE



NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE


- REGOLAMENTO (CE) N. 1418/2007 del 29 novembre 2007 sull'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III o IIIA del Reg.to 1013/2006 verso paesi non OCSE



NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE

- REGOLAMENTO (CE) N. 1418/2007 del 29 novembre 2007 sull'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III o IIIA del Reg.to 1013/2006 verso paesi non OCSE
 - *Regolamento (CE) n. 740/2008 del 29 luglio 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 sull'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non OCSE*
 - *Regolamento (CE) n.967/2009 del 15 ottobre 2009 che modifica il regolamento (CE) n.1418/2007 sull'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non OCSE*
 - *Regolamento (UE) n. 837/2010 del 23 settembre 2010 sull'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non OCSE*
 - *Regolamento (UE) n. 661/2011 dell'8 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n.1418/2007 sull'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non OCSE*
 - *Regolamento (UE) n. 674/2012 dell'23 luglio 2012 che modifica il regolamento (CE) n.1418/2007 sull'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non OCSE*
 - *Regolamento (UE) n. 57/2013 del 23 gennaio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 sull'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non OCSE (Malaysia)*
 - *Regolamento (UE) n. 733/2014 del 24 giugno 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 sull'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non OCSE*

NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

- Dlgs. n.152/2006, e successive modifiche, (in particolare) Art. 194
- 
- *Richiama il Regolamento CE n.1013/2006*
 - *Stabilisce l'iscrizione all' Albo gestori ambientali delle imprese che effettuano trasporti transfrontalieri su territorio italiano*
 - *Rimanda al DM ambiente sui criteri di calcolo delle garanzie finanziarie (- 50% EMAS)(- 40% ISO 14001), Spese Amministrative a carico dei notificatori*
 - *AC di spedizione e di destinazione: Regioni e Province Autonome*
 - *AC di transito e corrispondente: Ministero dell'Ambiente*
- **Decreto Ministeriale n. 370, del 3 settembre 1998** sul Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti

REGOLAMENTO (CE) N.
1013/2006

SULLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI

AMBITO DI APPLICAZIONE

- PAESI ALL'INTERNO DELLA UE
- ESPORTAZIONI DALLA UE VERSO PAESI TERZI
- IMPORTAZIONI NELLA UE DA PAESI TERZI
- IN TRANSITO NELLA UE



ESCLUSIONE DAL'AMBITO DI APPLICAZIONE

- SCARICO A TERRA DI RIFIUTI (ACQUE REFLUE)
- RIFIUTI PRODOTTI DA TRENI AEROMOBILI E NAVI
- RIFIUTI RADIOATTIVI
- SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (**REG. CE 1069/2009**)
- RIFIUTI MINERARI, ACQUE DI SCARICO, ESPLOSIVI IN DISUSO
- SPEDIZIONI DALL'ANTARTICO VERSO LA UE
- RIFIUTI PRODOTTI DA FORZE ARMATE O ORGANIZZAZIONI UMANITARIE (SITUAZIONI DI CRISI)

DEFINIZIONI

ART. 2

AUTORITA' COMPETENTE di SPEDIZIONE: l'autorità competente per la zona dalla quale ha inizio la spedizione

AUTORITA' COMPETENTE di DESTINAZIONE: l'autorità competente per la zona verso la quale ha luogo la spedizione

AUTORITA' COMPETENTE di TRANSITO: l'autorità competente per qualsiasi paese diverso da quello dell'autorità competente di spedizione o di destinazione attraverso il cui territorio ha luogo la spedizione di rifiuti

IMPORTAZIONE: qualsiasi introduzione di rifiuti nella UE, escluso il transito.

ESPORTAZIONE: atto mediante il quale i rifiuti lasciano la UE, escluso il transito.

RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi

RIFIUTO PERICOLOSO: rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all'allegato III

RECUPERO: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali

SMALTIMENTO: qualsiasi operazione diversa dal recupero

DEFINIZIONI

ART. 2

AUTORITA' COMPETENTE di SPEDIZIONE: l'autorità competente per la zona dalla quale ha inizio la spedizione

AUTORITA' COMPETENTE di DESTINAZIONE: l'autorità competente per la zona verso la quale ha luogo la spedizione

AUTORITA' COMPETENTE di TRANSITO: l'autorità competente per qualsiasi paese diverso da quello dell'autorità competente di spedizione o di destinazione attraverso il cui territorio ha luogo la spedizione di rifiuti

IMPORTAZIONE: qualsiasi introduzione di rifiuti nella UE, escluso il transito.

ESPORTAZIONE: atto mediante il quale i rifiuti lasciano la UE, escluso il transito.

RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi

RIFIUTO PERICOLOSO: rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all'allegato III

RECUPERO: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali

SMALTIMENTO: qualsiasi operazione diversa dal recupero

Richiama le definizioni della direttiva 98/2008/CE (modificata dalla direttiva 2018/851/UE non ancora recepita)

DEFINIZIONI

NOTIFICATORE la persona fisica o giuridica posta sotto la giurisdizione dello Stato Membro che intende effettuare una spedizione soggetta a notifica: **E' L'UNICO RESPONSABILE PER L'INTERA DURATA DELLA SPEDIZIONE**

1.il PRODUTTORE INIZIALE

2.il NUOVO PRODUTTORE abilitato che effettua operazioni prima della spedizione

3.un RACCOGLITORE abilitato che ha riunito piccole quantità di rifiuti dello stesso tipo da fonti diverse

DELEGA:

4. un COMMERCIANTE registrato e autorizzato per iscritto dai soggetti 1,2 o 3

5. un INTERMEDIARIO registrato e autorizzato per iscritto dai soggetti 1,2 o 3

6. il DETENTORE se tutti i soggetti precedenti sono sconosciuti o insolventi

PROCEDURE DI SPEDIZIONE

NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA SCRITTA (ARTT. 2-17)

➤ Smaltimento:

- Tutti i rifiuti

➤ Recupero:

- Rifiuti pericolosi (all.IV)
- Rifiuti fuori lista (non presenti negli all. III, IIIB e IV)
- Miscele di rifiuti non classificate (non all.III, IIIA e IV)

OBBLIGHI GENERALI D'INFORMAZIONE (ART. 18)

Solo per rifiuti che vanno a recupero

- Rifiuti > 20 kg
 - Rifiuti non pericolosi (all. III o IIIB)
 - Miscele di rifiuti All. IIIA
- Rifiuti < 25kg destinati ad analisi di laboratorio

PROCEDURE DI SPEDIZIONE

NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA SCRITTA (ARTT. 2-17)

➤ Smaltimento:

- Tutti i rifiuti

➤ Recupero:

- Rifiuti pericolosi (all.IV)
- Rifiuti fuori lista (non presenti negli all. III, IIIB e IV)
- Miscele di rifiuti non classificate (non all.III, IIIA e IV)

❖ CONTRATTO TRA IL
NOTIFICATORE E IL
DESTINATARIO

❖ GARANZIA FINANZIARIA (D.M.
370/98)

❖ COMPILAZIONE DEI
DOCUMENTI DI NOTIFICA E DI
MOVIMENTO

Documento di notifica (all. I A)

1. Esportatore-notificatore Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel: E-mail:	N. di registrazione: Fax:	3. Notifica n.: Oggetto della notifica A. (i) Spedizione unica: <input type="checkbox"/> (ii) Spedizione multipla: <input type="checkbox"/> B. (i) Smaltimento (1): <input type="checkbox"/> (ii) Recupero: <input type="checkbox"/> C. Impianto di recupero titolari di autorizzazione preventiva (2) (3) sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
2. Importatore-destinatario Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel: E-mail:	N. di registrazione: Fax:	4. Numero totale di spedizioni previste: 5. Quantitativo totale previsto (4): Tonnellate (Mg): m ³ :
8. Vettore(i) previsto(i) Nome (7): Indirizzo: Persona da contattare: Tel: E-mail: Mezzi di trasporto (6):	N. di registrazione:	6. Durata prevista della(e) spedizione(i) (4): Prima partenza: Ultima partenza: 7. Tipo(i) di imballaggio (5): Prescrizioni particolari per la movimentazione (6): sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
9. Generatore(i)-produttore(i) del rifiuto(i) Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel: E-mail: Luogo e processo di produzione (6):	N. di registrazione:	11. Operazione(i) di smaltimento/recupero(s) (2) Codice D/Codice R (5): Tecnica utilizzata (6):
10. Impianto di smaltimento (2): <input type="checkbox"/> Numero di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel: E-mail: Luogo effettivo di smaltimento/recupero		iii) Elenco comunitario dei rifiuti:
15. a) Paesi/Stati interessati, b) eventuali Stato di esportazione-spedizione a) b) c)		o porto) portazione-destinazione
16. Uffici doganali di entrata e/o uscita e/o esportazione (Comunità europea) Entrata: Uscita: Esportazione:		
17. Dichiarazione dell'esportatore/notificatore/generatore/produttore (1): Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte. Dichiaro inoltre che sono stati assunti gli obblighi contrattuali scritti imposti dalla legge e che sono (o saranno) in vigore le assicurazioni e le garanzie finanziarie richieste per i movimenti transfrontalieri.		18. Numero degli allegati
Nome dell'esportatore-notificatore Nome del generatore-produttore		Data: Firma:
Data: Firma:		
RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI		
19. Avviso di ricevimento emesso dall'autorità competente dei paesi di importazione-destinazione/transito (1) esportazione-spedizione (6): Paese: Data di ricevimento della notifica Data della conferma di ricevimento: Denominazione dell'autorità competente: Timbro e/o firma:	20. Autorizzazione scritta (1) (6) al movimento rilasciata dall'autorità competente di (paese): Autorizzazione rilasciata il: Autorizzazione valida da: Condizioni specifiche: no: <input type="checkbox"/> Denominazione dell'autorità competente: Timbro e/o firma: a: Se si compilare la casella 21 (6): <input type="checkbox"/>	
21. Condizioni specifiche relative all'autorizzazione o ragioni delle obiezioni		

**Notificatore = Produttore
1 FIRMA**

**Notificatore = Intermediario
o commerciante
2 FIRME**

(1) Richiesto dalla convenzione di Basilea.
(2) In caso di operazioni R12/R13 o D13-D15, aggiungere le informazioni corrispondenti sugli impianti in cui saranno effettuate le successive operazioni R12/R13 o D13-D15 o R1-R11 o D1-D12 se richiesto.
(3) Da compilare per i movimenti nella zona OCSE e solo nei casi di cui al punto B(ii).
(4) Allegare un elenco dettagliato in caso di spedizioni multiple.
(5) Cfr. l'elenco delle abbreviazioni e codici nella pagina seguente.
(6) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario.
(7) Aggiungere un elenco se più di un soggetto.
(8) Se prescritto dalla normativa nazionale.
(9) Se del caso ai sensi della decisione OCSE.



Documento di movimento (all. I B)

Documento di movimento per movimenti/spedizioni transfrontaliere di rifiuti

1. Corrispondente alla notifica N.:		2. Numero di serie della spedizione/ Numero complessivo di spedizioni:	
3. Esportatore-notificatore N.registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel: Fax E-mail:		4. Importatore/destinatario N.registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel: Fax E-mail:	
5. Quantitativo effettivo: Tonnellate (Mg): m ³ :		6. Data effettiva della spedizione:	
7. Condizionamento Tipo(6) (1): Numero di colli: Prescrizioni particolari per la movimentazione: (2) Sì: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>			
8.(a) 1° vettore (3): Numero di registrazione: Nome: Indirizzo: Tel: Fax E-mail:		8.(b) 2° vettore: Numero di registrazione: Nome: Indirizzo: Tel: Fax E-mail:	
8.(c) Ultimo vettore: Numero di registrazione: Nome: Indirizzo: Tel: Fax E-mail:			
----- <i>Da compilare a cura del rappresentante dei vettori</i> ----- Più di tre vettori (2) <input type="checkbox"/>			
Mezzi di trasporto (1): Data della presa in carico: Firma:		Mezzi di trasporto (1): Data della presa in carico: Firma:	
9. Generatore(i)/produttore(i) dei rifiuti (4,5,6): Numero di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel: Fax E-mail: Sito di produzione (2):		12. Denominazione e composizione dei rifiuti (2):	
10. Impianto di smaltimento <input type="checkbox"/> Impianto di recupero <input type="checkbox"/> Numero di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel: Fax E-mail: Luogo effettivo dello smaltimento/recupero (2):		13. Caratteristiche fisiche (1):	
11. Operazione(i) di smaltimento/recupero Codice D/Codice R (1):		14. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti) (i) Convenzione di Basilea, Allegato VIII (o IX se applicabile); (ii) Codice OCSE [se diverso da i)]; (iii) Elenco comunitario dei rifiuti; (iv) Codice nazionale nel paese di esportazione; (v) Codice nazionale nel paese di importazione; (vi) Altro (specificare): (vii) Codice Y; (viii) Codice H (1); (ix) Classe ONU (1); (x) Numero ONU; (xi) Denominazione ONU; (xii) Codici doganali (SA):	
15. Dichiarazione dell'esportatore/notificatore/generatore/produttore (4): Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte. Dichiaro inoltre che sono stati assunti tutti gli obblighi contrattuali scritti imposti dalla legge, che sono in vigore le assicurazioni e le garanzie finanziarie richieste per i movimenti transfrontalieri e che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati. Ragione sociale: Firma: Data:			
16. Da compilare a cura di chiunque sia implicato nel movimento transfrontaliero qualora siano richieste informazioni aggiuntive			
17. La spedizione è stata ricevuta dall'importatore-destinatario (se non si tratta di un impianto) Nome: Firma:		19. Dichiaro che lo smaltimento/recupero dei rifiuti di cui sopra è stato effettuato Nome: Data: Firma e timbro:	
DA COMPILARE A CURA DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO/IMPIANTO DI RECUPERO			
18. La spedizione è stata ricevuta dall'impianto di smaltimento <input type="checkbox"/> o dall'impianto di recupero <input type="checkbox"/> Data di ricevimento: Accettata: <input type="checkbox"/> Respinta: <input type="checkbox"/> Quantitativo ricevuto: Tonnellate (Mg): m ³ : Data approssimativa di smaltimento/del recupero: Operazione di smaltimento/recupero (1): Nome: Data: Firma:			

**SVINCOLO
GARANZIA
FINAZIARIA**

(1) Cfr. l'elenco delle abbreviazioni e codici nella pagina seguente
(2) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario
(3) Se i vettori sono più di tre, allegare informazioni come richiesto alla casella 8 (a,b,c).


(4) Richiesto dalla Convenzione di Basilea
(5) Aggiungere un elenco se più di un soggetto
(6) Se prescritto dalla normativa nazionale.

SPEDIZIONI ALL'INTERNO DELLA UE

-  smaltimento
-  recupero rifiuti pericolosi
-  recupero rifiuti non pericolosi



ESPORTAZIONI DI RIFIUTI DALLA UE VERSO PAESI TERZI



LA COMMISSIONE NOTIFICA AI PAESI NON OCSE I RIFIUTI ELENCATI NEGLI ALL. III e IIIA

PAESI CHE HANNO RISPOSTO



1. Divieto
2. Procedura di notifica
3. Nessun controllo nel paese di destinazione (All.VII)
4. Altra procedura di controllo ai sensi della normativa nazionale del Paese di destinazione

Reg.to(CE)n.1418/2007

Reg.to(CE)n.740/2008

Reg.to(CE)n.967/2009

Reg.to(UE)n.837/2010

Reg.to(UE)n.661/2011

Reg.to(UE)n.674/2012

Reg.to(UE)n.57/2013


Reg.to(UE)n.733/2014

PAESI CHE NON HANNO RISPOSTO



Procedura di notifica

IMPORTAZIONE DI RIFIUTI DA PAESI TERZI NELLA UE



SPEDIZIONI ILLEGALI

Qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

1. senza notifica a tutte le autorità competenti interessate; o
2. senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate; o
3. con l'autorizzazione ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o
4. in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o
5. in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o
6. in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43

LE SPEDIZIONI ACCOMPAGNATE DA ALLEGATO VII (RIFIUTI NON PERICOLOSI O DESTINATI AL LABORATORIO) SONO ILLEGALI SE:

- a) i rifiuti non sono elencati negli allegati III o III A o III B; o
- b) l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;
- c) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII.

*** il soggetto che organizza la spedizione ha gli stessi obblighi del NOTIFICATORE**

OBBLIGO DI RIPRESA DI RIFIUTI IN CASO DI SPEDIZIONE ILLEGALE ART. 24

SE IL RESPONSABILE È IL NOTIFICATORE, SONO OBBLIGATI ALLA RIPRESA DEI RIFIUTI IN ORDINE GERARCHICO:

- Il notificatore de facto o, se non c'è stata alcuna notifica
- Il notificatore de iure
- L'autorità competente di spedizione
- Recupero o smaltimento alternativo nel paese di destinazione o spedizione a cura dell'autorità di spedizione
- Recupero o smaltimento alternativo in un Paese diverso a cura dell'autorità di spedizione

SE IL RESPONSABILE È IL DESTINATARIO, SONO OBBLIGATI ALLA RIPRESA DEI RIFIUTI IN ORDINE GERARCHICO:

- Il destinatario
- L'autorità di destinazione

SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 152/2006

Art.259 Traffico illecito di rifiuti

- 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) n.259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, è punito con **la pena dell'ammenda da 1.550,00 euro a 26.000,00 euro e con l'arresto fino a due anni**. La pena è aumentata in caso di spedizioni di rifiuti pericolosi.*
- 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.*

SANZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE

ART. 452 quaterdecies

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.



GRAZIE!

Dott. Filiberto Ferraro
Unità Assistenza Tecnica Sogesid S.p.a.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per i Rifiuti e
l'Inquinamento
email: ferraro.filiberto@minambiente.it